



ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI

Tel. 0119472218

TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it

c.f.90029510014

Circolare docenti 018

Ai docenti dell'IC CHIERI 1

AI DSGA

Al personale ATA dell'IC CHIERI 1

ALL'ALBO on line

AL SITO WEB

AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di attività in favore di enti e società sportive.

Con la presente si dà informazione sul disposto normativo del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi ha introdotto modifiche ai precedenti D.Lgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport introdotta dalla Legge delega n. 86/2019.

Ai fini della disciplina delle incompatibilità, si segnala quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D.Lgs 26/2021, come modificato dal comma 17 dell'art 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 secondo il quale:

a) Il volontariato sportivo:

Le Associazioni e gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo.

Possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, anche a seguito di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali le scuole, possono prestare attività come volontari per le Associazioni e gli Enti Sportivi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione alla Pubblica Amministrazione di competenza.

b) Il lavoro sportivo:

Qualora l'attività rientri nell'ambito del "lavoro sportivo" possono verificarsi due casi:

- se prevede un compenso fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, è sufficiente la comunicazione preventiva (ai sensi dell'art. 53 comma 6, lettera f-ter del D.Lgs. 165/2001: cfr. la sezione del sito "3. Attività che non necessitano di autorizzazione");

- se prevede un compenso superiore ai 5.000 euro annui, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno svolgere la loro attività solo dietro autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla o rigettarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport. Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non intervenga il rilascio dell'autorizzazione né il rigetto dell'istanza, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

I **parametri per il rilascio delle autorizzazioni** allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche (fra le quali anche le scuole) sono i seguenti:

- Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate.
- Insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione, non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Sostanzialmente, il provvedimento limita a 9 ore settimanali il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 ore settimanali per i docenti di educazione motoria della primaria a tempo pieno.

Si precisa che per il **personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario**, ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, è disposto che gli stessi possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente. Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del Modulo 010 all'Ufficio Personale della Segreteria.

Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

È del tutto irrilevante la natura del contratto sportivo, che può essere subordinato, autonomo, co.co.co. o occasionale.

➤ **Modalità di presentazione della domanda**

Inviare tramite mail all'indirizzo della scuola o consegnare all'Ufficio Personale della Segreteria:

- Per i **Volontari Sportivi**:

la comunicazione di svolgere l'attività di volontario sportivo mediante il **Modulo 007**;

- Per i **lavoratori sportivi**:

- la comunicazione preventiva per l'attività di lavoratore sportivo che non necessita di autorizzazione (compensi inferiori a 5.000 euro) mediante il **Modulo 008**;

- la Richiesta autorizzazione attività di LAVORATORE SPORTIVO mediante il **Modulo 009**.

In quest'ultimo caso scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

➤ **Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)**

La legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (Anagrafe delle Prestazioni).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Dario PORTALE)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma2 D.L.39/1993